



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **19** Del **26 Aprile 2016**

OGGETTO: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016

Il giorno **26 Aprile 2016** alle ore **17:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

Sindaco	☒	ANTONELLI ALESSIO
----------------	-------------------------------------	-------------------

Consiglieri Comunali

☒ 01- VANNI FRANCO	☐	13- CAPPELLI GIACOMO
☒ 02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO	☒	14- BIASCI MARIO
☒ 03- FORTI MARCO	☒	15- AFFINITO ANTONIO
☒ 04- RAGAGLIA LORENZO	☐	16- TURCO ALFIO
☒ 05- BONINI GIAN LUCA	☒	17- CASTAGNA SANDRO
☐ 06- CALLARI ELISA	☐	18- TONELLI MASSIMO
☒ 07- PAGANELLI ANDREA	☒	19- PARRINI MICHELE
☒ 08- ROCCHI ALESSIO	☒	20- BIASCI MARCELLO
☒ 09- DAMIANI ALESSIO	☒	21- MIRABILE ROSARIO L.
☒ 10- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI	☐	22- SCATENA GIADA
☒ 11- MONTICELLI ANDREA	☐	23- CECCARDI SUSANNA
☒ 12- MARIOTTI FABIO	☐	24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti N° **7** componenti l'Assemblea.

Sono inoltre presenti gli **Assessori** contrassegnati:

☒ 1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco	☐ 5- BARSOTTI LUCA
☐ 2- RIBECHINI ALESSANDRO	☒ 6- NATI CRISTINA
☒ 3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO	
☐ 4- INNOCENTI SILVIA	

Presiede la Seduta **VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI** nella qualità di **PRESIDENTE**
Assiste alla Seduta il **SEGRETARIO COMUNALE ASFALDO BRUNELLA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 del medesimo art. 1 prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all' uno per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 677 del medesimo art. 1, il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha prorogato anche per l'esercizio 2015 la previsione del citato comma 677 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;
- anche per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, tale limite poteva essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che **fossero** finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Considerato inoltre che:

- il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 683 dello stesso art. 1 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 18.05.2015, esecutiva, con la quale, sulla base dei punti sopra evidenziati, sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2015;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 14, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto, dall'anno 2016, l'esclusione della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 17 della stessa Legge ha previsto il ristoro dell'esenzione Tasi sopra descritta, tramite l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale da assegnare al Comune;

Viste le modifiche al Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili, approvate con deliberazione consiliare n. 18 del 26.04.2016;

Visti:

- l'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha previsto la sospensione per l'anno 2016 delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali;
- l'art. 1, comma 28 della stessa Legge che ha stabilito che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del predetto articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI, di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Dato atto che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Considerato che il presente atto è stato discusso nella Commissione Bilancio Tributi e Controllo di Gestione nelle sedute del 21.04.2016;

Visti:

- il D.M. dell'01.03.2016, che ha ulteriormente differito al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 per gli Enti Locali;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile POA della Macrostruttura Economico Finanziaria, in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qui allegato (**Allegato n. 1**);

Con voti favorevoli 13, contrari 6 (Consiglieri: Parrini, Biasci Marcello, Biasci Mario, Ceccardi, Affinito e Mirabile) resi palesemente dai 19 Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori,

D E L I B E R A

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

A) aliquota TASI nella misura del 3,3 per mille per:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

B) detrazioni d'imposta in funzione della rendita catastale, del numero di figli e della situazione reddituale del contribuente, in modo da generare effetti redistributivi progressivi sul carico d'imposta TASI, nel modo seguente:

1) per i contribuenti che presentano un reddito Isee uguale o inferiore ad € 15.000,00:

Importo rendita catastale unità abitativa, comprensiva delle pertinenze	Detrazione complessiva collegata all'unità immobiliare
Fino a € 400,00	€ 40,00

Numero di figli a carico	Detrazione
Dal terzo figlio compreso in poi, di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	€ 50,00 a figlio

Le detrazioni di cui ai punti a) e b), fermo restando il requisito reddituale richiesto, possono essere cumulate;

2) indipendentemente dal reddito Isee, dalla rendita catastale e dal numero di figli, detrazione di € 50,00 per ogni figlio affetto da handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992;

- C) aliquota TASI nella misura di 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- D) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutte le altre fattispecie non rientranti nelle precedenti lettere a) e c);
- 2) Di stabilire nella misura del 30% della tassa la quota a carico dell'utilizzatore dell'unità immobiliare ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, nel caso di non coincidenza tra possessore e utilizzatore dell'unità immobiliare.
- 3) Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 60.000,00.=, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili dell'Ente.
- 4) Di dare mandato al Responsabile POA della Macrostruttura Economico Finanziaria di trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza, stante l'imminenza della scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016,

Con successiva specifica votazione e con voti favorevoli 13, contrari 6 (Consiglieri: Parrini, Biasci Marcello, Biasci Mario, Ceccardi, Affinito e Mirabile) resi palesemente dai 19 Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

II PRESIDENTE
VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI

II SEGRETARIO COMUNALE
ASFALDO BRUNELLA

Iniziata la pubblicazione il _____ Rep. N. _____

☐ **ESECUTIVA** il _____ ai sensi di Legge previa pubblicazione
all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza opposizioni.

II SEGRETARIO COMUNALE